



ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BRINDISI
PALAZZO DI GIUSTIZIA

**REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DEL
PARERE SULLA CONGRUITA' DEGLI
ONORARI DA PARTE DEL
CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI
DI BRINDISI**



ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BRINDISI
PALAZZO DI GIUSTIZIA

Approvato nella seduta di Consiglio del 29.11.2022

Visto l'art 13 L. 247/2012;

visto l'art 29, comma 1, L. 247/2012;

visto l'art 29, comma 3, lett b della L. 247/2012;

ARTICOLO 1

Il presente regolamento disciplina il procedimento amministrativo per il rilascio del parere di congruità ai fini della liquidazione dei compensi professionali, su istanza degli iscritti e loro aventi causa, fissando il termine iniziale e il termine finale, per il suo svolgimento e la sua conclusione, nonché gli adempimenti cui sono tenuti i richiedenti e la segreteria.

ARTICOLO 2

PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA DI CONGRUITA'

Il professionista interessato al rilascio del parere di congruità dovrà presentare l'istanza in duplice copia presso la Segreteria dell'Ordine degli Avvocati di Brindisi, corredata di una breve relazione illustrativa, nonché di nota specifica relativa ai compensi richiesti contenente le fasi e i parametri applicati e di tutti i documenti comprovanti l'attività professionale svolta. L'istanza dovrà essere redatta sulla base della Modulistica allegata al presente Regolamento. Al momento del deposito dell'istanza dovranno essere consegnate n. 2 marche da bollo dell'importo di € 16,00, ad eccezione del caso in cui i compensi richiesti attengano ad attività professionale svolta quale Difensore d'Ufficio, per cui la suddetta consegna non sarà richiesta.

ARTICOLO 3

CONTENUTO DELL'ISTANZA

La richiesta di parere dovrà contenere un **INDICE ANALITICO** di quanto allegato all'istanza stessa e in particolare:

- a) Relazione illustrativa dell'attività professionale svolta e, nello specifico, per:
- pratiche giudiziali: una breve relazione sull'attività svolta con indicazione della Autorità Giudiziaria, del tipo di procedimento, del grado del giudizio, del valore



ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BRINDISI
PALAZZO DI GIUSTIZIA

della pratica, della durata dell'attività, dell'esito finale per il cliente, delle eventuali liquidazioni da parte del Giudice, con specificazione dei criteri in base ai quali sono stati determinati gli onorari;

- Pratiche stragiudiziali: una breve relazione sull'attività svolta, sul valore della procedura, con specificazione dei criteri in base ai quali sono stati determinati gli onorari;

In ogni caso, dovranno essere allegati all'istanza documentazione a dimostrazione dell'attività prestata ed, in caso di giudizio, copia del fascicolo di parte, nonché documentazione attestante l'inoltro della richiesta di pagamento al cliente.

- b) una nota spese analitica con indicazione della tariffa applicabile corrispondente alla attività professionale di cui si chiede la liquidazione;
- c) la sottoscrizione formale di una clausola di assunzione di responsabilità e di espressa manleva del Consiglio in ordine alle eventuali imprecisioni o inesattezze contenute nella nota spese sottoposta al parere di congruità.

L'istanza dovrà, inoltre, contenere l'indicazione di eventuale pendenza di altre richieste di pareri, connessi, dipendenti o comunque collegati a quello depositato, ovvero la pendenza di procedimenti di conciliazione, di contestazione o il deposito di eventuali ricorsi disciplinari comunque pendenti *inter partes* riferibili all'incarico oggetto di richiesta di congruità.

ARTICOLO 4

DECORRENZA DEL TERMINE INIZIALE DEL PROCEDIMENTO

Il termine iniziale per ciascun procedimento è identificato dalla data di ricezione, da parte della Segreteria, attestata con il relativo protocollo. Il procedimento si concluderà con il ritiro della copia conforme della delibera che accoglie o rigetta la richiesta, a seguito del versamento della tassa di opinamento, a carico del richiedente.

ARTICOLO 5

TERMINE FINALE DEL PROCEDIMENTO

Il termine finale per la conclusione del procedimento è fissato in giorni centoventi (120) con decorrenza dalla data del deposito della domanda di parere come risultante dal timbro apposto



ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BRINDISI
PALAZZO DI GIUSTIZIA

dall'ufficio di segreteria sulla copia originale. Il decorso del termine è sospeso nel periodo dal 1° agosto al 15 settembre di ogni anno, nel periodo necessario al perfezionamento della notifica al controinteressato della comunicazione di avvio del procedimento e negli altri casi previsti dal presente regolamento o da eventuali delibere del Consiglio.

In ogni caso, tale termine resterà sospeso sino ad un massimo di 60 giorni, ove vengano disposti accertamenti o chieste le integrazioni.

Ove venga esperito il tentativo di conciliazione i termini saranno sospesi dal momento della richiesta sino alla sua definizione ma, in ogni caso, per non più di 60 giorni.

ARTICOLO 6

INDICAZIONI OPERATIVE

Per le istanze aventi ad oggetto il rilascio dei pareri di congruità relative a Difese d'Ufficio l'imposta di bollo non sarà dovuta ai sensi dell'art 32 disp. Att. C.p.p.

La richiesta di parere di congruità sarà proponibile solo su richiesta di un iscritto all'albo degli Avvocati e dei Praticanti Abilitati al patrocinio tenuto da codesto Ordine, dai suoi eredi o aventi diritto in forza di legge.

Nel caso in cui la procedura venga attivata da un soggetto non legittimato, la domanda relativa sarà irricevibile e verrà rifiutata sin dal suo deposito in Segreteria.

Non potranno essere opinati onorari in solido a due o più professionisti, ancorché nominati con mandato congiunto; ciascuno dovrà, pertanto, presentare autonoma parcella, indicando l'attività specificatamente svolta ed allegando eventuali accordi professionali.

Per gli Avvocati iscritti in ordini diversi il Consiglio dell'Ordine di Brindisi sarà competente per le prestazioni rese nel territorio di competenza di questo Consiglio.

ART 7

**AVVISO ALLE PARTI INTERESSATE DELL'AVVIO DEL PROCEDIMENTO
AMMINISTRATIVO E DELLA POSSIBILITA' DI CONCILIAZIONE**

Il responsabile del procedimento cura le comunicazioni, per il tramite della segreteria del Consiglio dell'Ordine, di avvio del procedimento amministrativo, al soggetto



ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BRINDISI
PALAZZO DI GIUSTIZIA

controinteressato, in favore del quale sono state effettuate le prestazioni esposte nella parcella oggetto di parere ex art. 7 L 241/1990.

Tale comunicazione dovrà indicare specificamente l'amministrazione competente, l'oggetto del procedimento, l'ufficio ed il responsabile del procedimento, la data di conclusione del procedimento, i rimedi esperibili in caso di inerzia, la data di presentazione dell'istanza, l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti, previa corresponsione dei diritti di copia.

La parte verrà, altresì, informata che, nel termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione avrà la facoltà di depositare atti e documenti, nonché, ove lo ritenesse, esperire il tentativo di conciliazione previsto ex art 13 c 9, l. 247/2012.

Avuta prova dell'avvenuta ricezione del predetto avviso al controinteressato e decorsi i 10 giorni, il Responsabile del procedimento provvederà alla nomina di un Consigliere relatore che istruirà la pratica, e relazionerà nell'adunanza del Consiglio.

ART 8

RICORSO IN PREVENZIONE - TENTATIVO DI CONCILIAZIONE

Il cliente potrà presentare ricorso in prevenzione al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati per contestare la parcella dell'avvocato e chiedere la convocazione innanzi al Consiglio al fine di esperire di tentativo di conciliazione nel termine di 10 giorni dalla ricezione della comunicazione di avvio del procedimento.

La richiesta va presentata presso la Segreteria.

Il Presidente fissa un incontro tra le parti, per esperire il tentativo di conciliazione entro i successivi 30 giorni, ne redige verbale, attestando l'esito positivo o negativo.

ARTICOLO 9

ISTRUTTORIA DEL PROCEDIMENTO

La seduta destinata alla trattazione non potrà essere fissata prima di giorni 7 rispetto alla data di nomina del Consigliere relatore. Il Presidente potrà autorizzare, in casi di comprovata esigenza, la fissazione di una seduta in deroga al predetto termine.

Il Consigliere relatore entro massimo 60 giorni, effettuate le valutazioni del caso e, esperite le attività istruttorie ritenute utili, riferirà sulle proprie conclusioni al Consiglio



ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BRINDISI
PALAZZO DI GIUSTIZIA

dell'Ordine, proponendo il provvedimento da adottare in relazione ai documenti prodotti e alla nota predisposta dal richiedente.

Il Consiglio, se riterrà di adottare un provvedimento in parte difforme rispetto alla richiesta dell'interessato, darà incarico al Consigliere relatore di indicare per iscritto le ragioni in modo succinto in foglio a parte da allegare alla copia della domanda.

La comunicazione dell'emissione del provvedimento all'iscritto è a cura dell'ufficio di Segreteria.

ART 10

RICHIESTA DI INTEGRAZIONI E/O CONVOCAZIONE

Il consigliere relatore potrà chiedere all'istante, a mezzo della Segreteria, il deposito di specifica documentazione, ovvero chiarimenti, concedendo apposito termine.

Il consigliere relatore, potrà anche convocare l'istante per chiarimenti.

Qualora l'istante non ottemperi la richiesta viene dichiarata improcedibile, di ciò la segreteria da comunicazione all'interessato.

In tale ultimo caso non sarà precluso all'istante depositare nuova istanza.

ART 11

RILASCIO COPIA

Su richiesta della parte interessata sarà rilasciata copia degli atti del procedimento, salvi i limiti del dpr 184/2006 e le norme a tutela della riservatezza dei dati personali.

Per la redazione ed il rilascio della copia conforme del parere e della delibera è dovuto all'Ordine il pagamento dei diritti pari al 5% complessivo importo liquidato per i compensi, in caso di difesa di fiducia; pari al 3% complessivo importo liquidato per i compensi, in caso di difesa d'ufficio, oltre, in ogni caso, il rimborso delle spese sostenute dalla Segreteria per la spedizione/ notificazione della comunicazione di avvio del procedimento amministrativo al controinteressato.

Il pagamento è dovuto a fronte dell'avvenuta deliberazione del parere ed anche nel caso di



ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BRINDISI
PALAZZO DI GIUSTIZIA

mancato ritiro, indipendentemente dalla sopraggiunta mancanza di interesse da parte dell'istante.

I diritti dovranno essere pagati prima del ritiro del parere. Il pagamento dovrà essere eseguito a mezzo di bonifico bancario da effettuarsi su c/c dell'Ordine.

Il rilascio del parere è subordinato al versamento dei diritti.

ARTICOLO 12

RIGETTO DELLA DOMANDA DI PARERE

In caso di notevoli difformità tra quanto domandato e quanto oggetto delle valutazioni del Consiglio e, comunque, in tutti i casi in cui quest'ultimo lo ritenesse necessario per il modo in cui la parcella è stata presentata, corredata e depositata ovvero per errori di impostazione, di applicazione di tariffa o di mero calcolo, il Consiglio potrà procedere al rigetto della domanda di parere con motivazione di riferimento.

ART 13

RINUNCIA ALL'ISTANZA

L'interessato prima della trattazione e della deliberazione della congruità del parere da parte del Consiglio potrà rinunciare alla domanda di opinamento mediante formale comunicazione scritta, e non vi sarà, in ogni caso, la restituzione delle n. 2 marche da bollo dell'importo di € 16,00 consegnate al momento della presentazione dell'istanza.

ARTICOLO 14

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Al momento di deposito della richiesta di parere di congruità, il richiedente deve prendere atto dell'informativa di legge e deve sottoscrivere il consenso al trattamento dei dati da parte del Consiglio dell'Ordine, che avviene nel rispetto delle norme reg UE 2016/679 e d.lgs 30.06.2003.

ARTICOLO 15

ENTRATA IN VIGORE



ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BRINDISI
PALAZZO DI GIUSTIZIA

Le modifiche del presente regolamento devono essere approvate con voto favorevole di almeno due terzi dei componenti del Consiglio.

Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno successivo a quello in cui è approvato dal Consiglio dell'Ordine, e si applica alle istanze di liquidazione depositate a partire dalla sua entrata in vigore.

All 1 Modulistica

All 2 Trattamento dati